



STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

Contents

Art. 1 – DENOMINAZIONE.....	2
Art. 2 – DURATA.....	2
Art. 3 - SEDE.....	2
Art. 4 – SCOPI E ATTIVITA’ ISTITUZIONALI.....	2
Art. 5 – ATTIVITA’ DIRETTAMENTE CONNESSE.....	3
Art. 6 – I SOCI.....	3
Art. 7 - CATEGORIE DI SOCI.....	3
Art. 8 – ONORARI.....	4
Art. 9 – ACQUISIZIONE E PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO.....	4
Art. 10 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE.....	4
Art. 11 – L’ASSEMBLEA DEI SOCI.....	4
Art. 12 – COMPITI DELL’ASSEMBLEA ORDINARIA.....	5
Art. 13 – IL CONSIGLIO DIRETTIVO.....	5
Art. 14 – COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO.....	6
Art. 15 - IL PRESIDENTE ed il VICE - PRESIDENTE.....	6
Art. 16 – IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI.....	6
Art. 17 - IL BILANCIO ED IL RENDICONTO DELLA RACCOLTA PUBBLICA DI FONDI.....	7
Art. 18 – PATRIMONIO DELL’ASSOCIAZIONE.....	7
Art. 19 - ENTRATE DELL’ASSOCIAZIONE.....	7
Art. 20 – ESTINZIONE DELL’ASSOCIAZIONE.....	7
Art. 21 - NORMA DI CHIUSURA.....	8

Art. 1 – DENOMINAZIONE

E' costituita l'Associazione AMICI DELLA SANTA CATERINA O.N.L.U.S.

Art. 2 – DURATA

L'Associazione è un'organizzazione non lucrativa di utilità sociale ai sensi del D.Lgs.n°460 del 4.12.97.

L'Associazione "AMICI DELLA SANTA CATERINA ONLUS" è costituita con durata a tempo indeterminato e potrà essere anticipatamente sciolta a norma del presente statuto. La locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o l'acronimo ONLUS saranno utilizzati nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico.

Art. 3- SEDE

L'Associazione ha sede in Sesto San Giovanni (MI), Via Cavour n° 10, e potrà essere trasferita in qualsiasi momento all'interno dello stesso Comune con l'accordo degli associati.

L'Associazione potrà istituire sezioni, agenzie e rappresentanze anche altrove, tenuto conto del suo ambito di operatività, demandando tale compito al Consiglio Direttivo.

Art. 4 – SCOPI E ATTIVITA' ISTITUZIONALI

L'Associazione "AMICI DELLA SANTA CATERINA ONLUS", persegue esclusivamente fini di solidarietà sociale con l'assenza di ogni finalità lucrativa e non può distribuire utili né direttamente né indirettamente.

Ai sensi dell'art. 10 del D. Lgs 460/97 l'associazione svolgerà la propria attività nel settore della beneficenza sia diretta che indiretta, quest'ultima ai sensi del comma 2 bis dell'art. 10 del D. Lgs 460/97.

Allo scopo di esercitare la propria attività e raggiungere il proprio scopo, l'associazione si propone:

- A) Il sostegno economico-finanziario diretto a favore di famiglie indigenti e di famiglie con figli disabili, in collaborazione con la Parrocchia di Santo Stefano in Sesto San Giovanni. Il sostegno economico-finanziario dei progetti di solidarietà sociale potrà essere realizzato anche attraverso l'erogazione liberale di somme di denaro dell'ente o appositamente raccolte, a favore di enti senza scopo di lucro che operano prevalentemente nei settori di cui all'articolo 10 comma 1, lettera a), del D.Lgs 460/1997 per la realizzazione diretta di progetti di utilità sociale. Per esse l'Associazione Amici della Santa Caterina Onlus dovrà attivare una istruttoria diretta a stabilire sia dal punto di vista formale sia dal punto di vista sostanziale:
 - l'assenza dello scopo di lucro del soggetto destinatario dell'erogazione;
 - l'esercizio, in via prevalente, di attività nei settori sopra indicati;
 - l'esistenza e la reale consistenza di un progetto di solidarietà sociale cui il beneficiario destinerà le somme ricevute dall'Associazione
 - la destinazione effettiva delle somme in questione al suddetto progetto;
- B) L'esercizio di attività di supporto economico a favore di progetti volti a facilitare l'inserimento socio culturale di persone svantaggiate nell'ambito della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado;

- c) Di dare continuità alla gestione della scuola parrocchiale Santa Caterina da Siena di Sesto san Giovanni (MI) in collaborazione con la parrocchia di Santo Stefano sostenendo progetti finalizzati al miglioramento delle condizioni di frequenza scolastica degli studenti in condizioni di svantaggio socio economico.

Art. 5 – ATTIVITA' DIRETTAMENTE CONNESSE

L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle indicate negli scopi di cui all'articolo 4, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse:

- a) partecipare ad associazioni, fondazioni, enti e istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta direttamente o indirettamente, al perseguimento degli scopi statuari dell'associazione, favorendone e partecipando alla costituzione;
- b) promuovere scambi culturali tra e non solo, istituti scolastici sul territorio;
- c) organizzare mostre, convegni, dibattiti, rappresentazioni e concerti ed eventi nell'ambito degli scopi statuari;
- d) amministrare e gestire beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti e detenuti;
- e) stipulare ogni opportuno atto e/o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui senza l'esclusione di altri la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi dell'associazione.

Art. 6 – I SOCI

Possono far parte dell'Associazione le persone fisiche e le persone giuridiche, all'uopo rappresentate, che condividono ed accettano gli scopi dell'Associazione stessa.

I soci appartenenti all'Associazione "AMICI DELLA SANTA CATERINA O.N.L.U.S." sono volontari, ed in quanto tali, la loro opera di volontariato è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con la stessa. Ai soci potranno essere rimborsate le spese sostenute in ragione del loro mandato.

L'Associazione si riserva di assumere lavoratori dipendenti, e/o di usufruire di prestazioni di lavoratori autonomi, nel limite di quanto strettamente necessario allo svolgimento delle sue stesse attività. La loro assunzione o conferimento di incarico saranno deliberati dal Consiglio Direttivo.

L'elenco dei soci dell'Associazione è tenuto costantemente aggiornato dal Consiglio Direttivo in un apposito registro, sempre disponibile per la consultazione.

Art. 7- CATEGORIE DI SOCI

L'Associazione "AMICI DELLA SANTA CATERINA O.N.L.U.S.", è costituita dalle seguenti categorie di soci:

Socio Ordinario: sono soci ordinari coloro che verranno ammessi secondo le procedure di cui all'art. 8;

Socio Fondatore: sono soci fondatori coloro che sono menzionati nell'atto costitutivo dell'Associazione e, qualora le circostanze lo richiedano, assumono le vesti di probiviri.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo.

L'adesione all'Associazione comporta per tutti i soci il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e del regolamento attuativo e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

Il rapporto associativo e le modalità associative sono disciplinate uniformemente per tutte le categorie di soci e volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo.

Art. 8 – ONORARI

sono le persone fisiche o giuridiche particolarmente benemerite o di prestigio che contribuiscano direttamente o indirettamente al perseguimento degli scopi statutari. La qualifica di onorario è attribuita dal Consiglio Direttivo. Gli onorari non sono soci, non partecipano alle Assemblee, non versano quote associative e non hanno diritto di voto.

Art. 9 – ACQUISIZIONE E PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

La qualifica di Socio Ordinario si acquisisce con l'accettazione da parte del C.D. della domanda di adesione, che deve essere presentata dal richiedente.

La qualifica di Socio si perde per:

- dimissioni presentate al C.D.;
- esclusione.

L'ultimo provvedimento può essere preso nei confronti del socio che si comporti in contrasto con gli scopi dell'Associazione, con la buona educazione professionale e nei casi in cui il C.D. lo ritenga persona non più gradita a causa di comportamenti non in linea con lo spirito dell'Associazione.

Il provvedimento di esclusione del socio dovrà essere comunicato all'associato dichiarato decaduto il quale, entro trenta giorni da tale comunicazione, può ricorrere all'assemblea mediante raccomandata inviata al presidente dell'associazione.

Art. 10- ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'Associazione:

l'Assemblea dei Soci;

il Consiglio Direttivo (C.D.);

il Presidente.

Il Collegio dei Revisori contabili.

Art. 11 – L'ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione. Hanno diritto a partecipare all'Assemblea tutti i soci, in regola con il pagamento della eventuale quota associativa.

L'assemblea sia ordinaria sia straordinaria, è convocata dal Consiglio Direttivo tramite lettera ordinaria, posta elettronica o posta elettronica certificata spedita a tutti i soci almeno otto giorni prima della data fissata; essa sarà indetta almeno una volta l'anno nella sede sociale o altrove per l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo.

L'Assemblea deve essere altresì convocata quando ne facciano richiesta i due terzi dei membri del C.D. o almeno un decimo dei soci.

L'assemblea ordinaria è validamente convocata quando, in prima convocazione, sia presente o rappresentata almeno la metà degli associati ed in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli intervenuti.

L'assemblea straordinaria è valida quando, in prima convocazione sia presente (in modo fisico o virtuale) o rappresentati almeno i due terzi degli associati ed in seconda convocazione, sia presente o rappresentata la metà più uno dei soci.

L'Assemblea Ordinaria delibera a maggioranza dei voti, quella Straordinaria a maggioranza qualificata dei tre quarti, salvo altre maggioranze di volta in volta indicate nello Statuto o nel Regolamento attuativo. In caso di parità di voti l'Assemblea procederà a votare di nuovo.

I soci dispongono di un voto ciascuno.

Sono ammesse deleghe scritte per l'esercizio del voto. Ogni socio può essere portatore di una sola delega.

A presiedere l'Assemblea ordinaria e straordinaria è il Presidente del Consiglio Direttivo e l'Assemblea provvede alla nomina del Segretario che dovrà redigere il verbale della seduta.

Art. 12 – COMPITI DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA

L'Assemblea Ordinaria:

- approva il bilancio preventivo e consuntivo;
- provvede all'elezione dei membri del C.D.;
- delibera su tutti gli argomenti attinenti alla gestione sociale;
- delibera sugli atti a lei sottoposti dal Consiglio Direttivo.

L'Assemblea Straordinaria:

- delibera su eventuali modifiche dello Statuto;
- delibera sullo scioglimento e liquidazione dell'Associazione.

Art. 13 – IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il C.D. è formato da un numero di membri variabile da 3 a 9 nominati dall'Assemblea Ordinaria, dura in carica 2 anni ed è rieleggibile. Formano altresì il CD i responsabili, nominati dal Presidente, come coordinatori dei singoli progetti in essere cui è demandata la sola gestione operativa, ma non anche quella economica e finanziaria dei medesimi. Durano in carica sino alla conclusione del progetto seguito salvo loro dimissione o espulsione.

Alla prima riunione del C.D., al primo punto all'ordine del giorno, il C.D. stesso eleggerà al suo interno un Presidente ed un Vicepresidente.

La carica del consiglio direttivo è a titolo gratuito. Ai membri del C.D. è tuttavia riconosciuto il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del mandato.

Il verbale delle riunioni è redatto dal Socio cui sono attribuite le funzioni di Segretario.

Il C.D. è convocato dal Presidente ogni qualvolta lo ritenga opportuno e almeno due volte l'anno; inoltre dovrà essere convocato ogni qualvolta sia richiesto da almeno due componenti del C.D..

Il C.D. delibera validamente con la presenza della metà più uno dei suoi componenti ed a maggioranza dei voti dei soci presenti. In caso di parità prevale la mozione del Presidente.

Il Consigliere che per due volte, senza giustificato motivo, diserta la riunione, viene considerato decaduto dalla carica.

Chi subentra in luogo del consigliere cessato dura in carica per lo stesso residuo periodo intercorrente tra tali dimissioni e la nomina del nuovo Consiglio Direttivo.

Nel caso di dimissioni del Consiglio Direttivo, durante il periodo intercorrente tra tali dimissioni e la nomina del nuovo Consiglio Direttivo, il Consiglio dimissionario resta in carica per il disbrigo degli affari di ordinaria amministrazione. Si considera dimissionario l'intero Consiglio Direttivo qualora siano dimissionari almeno la metà più uno dei Consiglieri.

Art. 14 – COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

I compiti del C.D. sono:

- attuare le deliberazioni dell'Assemblea;
- redigere il bilancio preventivo e consuntivo;
- provvedere all'amministrazione dell'Associazione e del suo patrimonio;
- decidere sull'accoglimento di eventuali domande di adesione all'Associazione e accettare le dimissioni dei soci;
- decidere su eventuali esclusioni dei soci;
- decidere sulla eventuale quota associativa annuale;
- redigere il necessario regolamento attuativo cui tutti dovranno attenersi;
- conferire incarichi a collaboratori esterni.

Art. 15- Il PRESIDENTE ed il VICE- PRESIDENTE

Il Presidente, eletto in seno al Consiglio Direttivo, rappresenta agli effetti di legge, davanti a terzi ed in giudizio, l'Associazione medesima. Resta in carica per 2 anni.

Al Presidente spetta la firma degli affari sociali e la rappresentanza legale per gli atti di ordinaria amministrazione; egli presiede le riunioni del C.D. e sovrintende l'attuazione delle sue deliberazioni e di quelle dell'Assemblea dei soci.

In caso di impedimento alle proprie funzioni, il Presidente è sostituito dal suo Vice al quale può delegare in tutto o parte dei suoi poteri.

Art. 16 – IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Spetta all'Assemblea ordinaria dei soci la nomina di uno o più iscritti nel registro dei Revisori Contabili. Tale nomina verrà effettuata per la prima volta, con decorrenza dall'esercizio successivo, nel caso in cui l'Associazione superi, consecutivamente per il secondo esercizio contabile, l'ammontare di euro 1.000.000,00 di entrate complessive.

L'incarico di revisore di conti è incompatibile con la carica di consigliere.

Per la durata in carica valgono le norme previste nel presente statuto per i membri del Consiglio Direttivo.

Art. 17- IL BILANCIO ED IL RENDICONTO DELLA RACCOLTA PUBBLICA DI FONDI

L'esercizio si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, il Consiglio Direttivo sottoporrà all'Assemblea il rendiconto consuntivo relativo all'anno precedente, il rendiconto preventivo relativo all'anno successivo corredati delle relative note.

Il rendiconto deve restare depositato, a disposizione dei soci, presso la sede dell'Associazione nei 15 giorni che precedono l'Assemblea convocata per la sua approvazione.

Nello stesso termine il rendiconto o il bilancio deve essere messo a disposizione del Collegio dei Revisori dei Conti, laddove esistente a norma dell'art. 14, per l'acquisizione del relativo parere e la sua approvazione.

Le scritture contabili, il bilancio ed il rendiconto delle raccolte pubbliche di fondi, devono essere tenuti e conservati ai sensi della normativa in vigore.

Qualora dal bilancio risultasse un avanzo di gestione, l'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse e sussiste in ogni caso il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

Art. 18 – PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da ogni bene mobile ed immobile che pervenga all'Associazione a qualsiasi titolo, nonché da tutti i diritti a contenuto patrimoniale e finanziario della stessa. Il patrimonio ed i mezzi finanziari sono destinati ad assicurare l'esercizio dell'attività sociale.

Art. 19- ENTRATE DELL'ASSOCIAZIONE

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- da donazioni e/o contributi versati dai soci o terzi sia privati che pubblici;
- da rimborsi derivati da convenzioni con terzi;
- dai redditi derivanti dal patrimonio;
- dalle quote associative;
- dalle entrate derivanti dallo svolgimento delle attività connesse

Art. 20 – ESTINZIONE DELL'ASSOCIAZIONE

L'associazione si estingue:

- quando il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto agli scopi;
- per il consenso unanime di tutti gli associati;
- per l'obiettività impossibilità di perseguire le finalità statutarie, accertata dall'assemblea straordinaria;
- per inattività protratta per un periodo superiore a due anni.

In caso di scioglimento per qualunque causa, l'Associazione ha l'obbligo di devolvere il patrimonio residuo della liquidazione, ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica

utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all' articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 21- NORMA DI CHIUSURA

Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto, si fa riferimento alle vigenti norme di legge.